



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 con particolare riferimento all'art.12 in tema di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;

VISTO il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 12 che istituisce il Ministero dell’Università e della Ricerca;

VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020, recante il “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”, entrato in vigore il 29 dicembre 2020;

VISTO il D.P.C.M. 12 agosto 2021 di nomina del Dott. Vincenzo Di Felice quale Direttore della Direzione generale della ricerca (registrato alla Corte dei Conti n. 2556 del 24 settembre 2021);

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed in particolare la componente C2 – investimento 1.1, Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicata ai Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale;

VISTO il D.M. n. 1141 del 7 ottobre 2021 c.d. *Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 2: Dalla ricerca all’impresa*;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO in particolare l’art. 64 del suddetto D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, istitutivo, tra l’altro, del CNVR;

VISTO il proprio Decreto Ministeriale n.1004 del 30 luglio 2021, con il quale è stato costituito, ai sensi dell’art. 64 del D.L.77/2021, il Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR);

VISTO il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

VISTO il D.P.C.M. 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 229 del 24 settembre 2021, mediante il quale sono assegnate alle singole amministrazioni titolari, le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e successiva rettifica del 23 novembre 2021;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 – Suppl. Ordinario n. 11 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’art 1, comma 870, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che istituisce, nello stato di previsione della spesa del MIUR, il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST);

VISTO il D.M. n. 1326 del 23 dicembre 2021 (registrato alla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022 al numero 139) che disciplina le modalità procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca;

VISTO l’art. 238, comma 4, del D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

luglio 2020, n. 77, il quale ha disposto l'incremento del Fondo FIRST per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro, al fine di predisporre un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca;

VISTO il D.M. n. 376 del 16 aprile 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 maggio 2021 al n. 1659, di ripartizione delle risorse FIRST per l'anno finanziario 2021 con il quale, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 7245 (Azione 004) del "Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)", vengono destinati € 18.556.292,50 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR, di cui € 13.326.292,50 sul piano gestionale 01 ed € 5.230.000,00 sul piano gestionale 03;

VISTO l'art. 1, comma 172 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con il quale viene stabilito che una quota pari almeno al cinquanta per cento del FIRST venga destinata al finanziamento dei progetti PRIN, che per l'anno 2022 ammonta ad € 18.751.292,50;

VISTO il decreto ministeriale n. 1271 del 6 dicembre 2021, registrato dall'UCB-MUR in data 16 dicembre 2021 e dalla Corte dei conti in data il 30/12/2021 n. 3155, con il quale si finalizza lo stanziamento per l'esercizio 2021 iscritto sul Capitolo 8112/01, pari ad € 62.000.000,00 per la promozione e sviluppo di nuovi programmi nell'ambito dei Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN);

VISTO il D.M. n. 164 del 28 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 93 del 19/04/2019, di riparto delle somme assegnate dall'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, predisposto previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, acquisita nella seduta del 13 febbraio 2018 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 13 aprile 2018 n. 74, con il quale, tra gli altri, vengono destinati quale "Finanziamento aggiuntivo FIRST-PRIN" € 50.000.000,00 nell'anno 2021 e € 50.000.000,00 nell'anno 2022.

CONSIDERATO che appare fondamentale promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca in linea con gli obiettivi tracciati dal Piano



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea;

Articolo 1

Oggetto e definizioni

1. Il programma PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) è destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca in linea con gli obiettivi tracciati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea.
2. A tale scopo, il programma PRIN finanzia progetti biennali che per complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più professori/ricercatori, le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni. A seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca deve essere costituito da almeno due unità di ricerca appartenenti a più atenei, enti o istituzioni differenti.
3. I principi guida del programma PRIN sono:
 - l'alta qualità del profilo scientifico del PI e dei responsabili di unità, nonché l'originalità, l'adeguatezza metodologica, l'impatto e la fattibilità del progetto di ricerca;
 - la finanziabilità di progetti relativi a qualsiasi campo di ricerca;
 - un supporto finanziario adeguato garantito dal MUR.
4. Agli effetti del presente decreto si intendono:
 - a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR);
 - b) per CNVR, il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 64 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

- c) per CdV, i Comitati di Valutazione di cui all'articolo 1, comma 2, lett. h) del D.M. 1326 del 23 dicembre 2021;
- d) per REPRISE, l'albo degli esperti scientifici gestito dal MUR;
- e) per eventuali altre banche dati, le banche dati, anche internazionali, individuate dal CNVR, in conformità con i principi di cui all'art. 64 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- f) per ateneo/università, tutte le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
- g) per enti pubblici di ricerca (EPR o anche solo "enti"): gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR;
- h) per AFAM, le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica italiane riconosciute dal Ministero (di seguito, solo "istituzioni");
- i) per professori, i professori universitari a tempo indeterminato e i docenti di prima e di seconda fascia delle AFAM;
- j) per ricercatori, i ricercatori universitari e i ricercatori degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, a tempo indeterminato o determinato;
- k) per tecnologi, i tecnologi degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, a tempo indeterminato o determinato;
- l) per coordinatore scientifico (o "*principal investigator*" – PI):
 - un professore/ricercatore di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali;
 - un ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) e b) dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui contratto non gravi su fondi vincolati a specifici progetti, già oggetto di finanziamento pubblico;
 - per gli EPR: un dirigente di ricerca, un dirigente tecnologo, un ricercatore/tecnologo a tempo indeterminato;
 - un ricercatore/tecnologo a tempo determinato degli EPR, il cui contratto non gravi su fondi vincolati a specifici progetti, già oggetto di finanziamento pubblico;
 - per le AFAM: un docente di prima e di seconda fascia come da CCNL del 16 febbraio



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

2005 coordinato e aggiornato con il CCNL del 4 agosto 2010.

Il coordinatore scientifico assume il compito di coordinare sotto il profilo amministrativo e scientifico più unità operative di un progetto, compresa la sua, assumendo le relative responsabilità rispetto al progetto nel complesso;

m) per responsabile locale:

- un professore/ricercatore di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali;
- un ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) e b) dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui contratto non gravi su fondi vincolati a specifici progetti, già oggetto di finanziamento pubblico;
- per gli EPR: un dirigente di ricerca, un dirigente tecnologo, un ricercatore/tecnologo a tempo indeterminato;
- un ricercatore/tecnologo a tempo determinato degli EPR, il cui contratto non gravi su fondi vincolati a specifici progetti, già oggetto di finanziamento pubblico;
- per le AFAM: un docente di prima e di seconda fascia come da CCNL del 16 febbraio 2005 coordinato e aggiornato con il CCNL del 4 agosto 2010;

n) per unità operativa, l'insieme dei professori/ricercatori costituenti il gruppo di ricerca guidato dal responsabile locale, con autonomia amministrativa nell'ambito del progetto, ma nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilità dell'università, ente o istituzione cui afferisce;

o) per organismi di ricerca, tutti i soggetti italiani pubblici o privati (esclusi gli atenei e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR) le cui finalità principali consistano nello svolgere attività di ricerca e nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie e i cui eventuali utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;

p) per ERC, l'European Research Council;

q) per CINECA, il Consorzio Interuniversitario CINECA, che cura la gestione dei sistemi informatici per la presentazione e la valutazione scientifica dei progetti di ricerca.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

- r) per “Do No Significant Harm (DNSH)”: principio del “non arrecare danno significativo” secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- s) per “PNRR” o Piano: Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza presentato dall'Italia a norma del Regolamento (UE) 2021/241 approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- t) per “Misura del PNRR”: Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;
- u) per “Missione”: Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del PNRR rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);
- v) per “Componente”: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;
- w) per “Milestone”: Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione Europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
- x) per “Target”: Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione Europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

- y) per “Servizio Centrale per il PNRR”: Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- z) per “Rendicontazione delle spese”: Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
- aa) per “Rendicontazione dei milestone e target”: Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del PNRR (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all’avanzamento finanziario del progetto;
- bb) per “Rendicontazione di intervento”: Rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell’Amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei milestone e target associati agli interventi di competenza.

Articolo 2

Ambito scientifico delle proposte

1. I progetti possono affrontare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell’ambito dei tre macrosettori determinati dall’ERC:

- Scienze della vita (LS);
- Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche (PE);
- Scienze sociali e umanistiche (SH);

e dei relativi settori (riportati nell’Allegato 1, che forma parte integrante del presente bando).



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

Articolo 3

Soggetti proponenti e beneficiari

1. Soggetti ammessi a presentare la proposta progettuale sono i *Principal Investigator* (PI), come definiti dall'art. 1, comma 4, lett. l) del presente bando.
2. Soggetti ammissibili a contributo, in qualità di beneficiari, sono tutte le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, aventi sede operativa su tutto il territorio nazionale e le AFAM italiane riconosciute dal Ministero.

Articolo 4

Finanziamento dei progetti e relativi costi

1. La dotazione disponibile per il bando PRIN 2022 è pari ad Euro **741.814.509,15** (al netto della quota di Euro 7.493.075,85 destinata alle attività di valutazione e monitoraggio).

L'importo di Euro **222.544.352,75**, pari al 30% della dotazione destinata al finanziamento delle proposte presentate, è riservato a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data della pubblicazione del presente bando.

Costituiscono deroga ai limiti di età per l'accesso alla quota riservata ai PI di età inferiore ai 40 anni periodi di maternità (18 mesi per ciascun figlio), congedi parentali e altri documentati motivi (quali, per esempio, malattie di lunga durata del PI, oltre 90 giorni).

Qualora la dotazione riservata ai PI di età inferiore ai 40 anni non venisse completamente assegnata, l'importo eventualmente rimanente (ad esclusione della quota stabilita dall'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni) potrà confluire nella dotazione ordinaria del settore ERC di riferimento.

La dotazione complessivamente destinata al finanziamento dei progetti è così ripartita:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

- Macrosettore LS - *Life Sciences*: Euro **259.635.078,20**, pari al 35% dello stanziamento complessivo disponibile (di cui Euro **77.890.523,46** riservati a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data del presente bando);
- Macrosettore PE - *Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences*: Euro **259.635.078,20**, pari al 35% dello stanziamento complessivo disponibile (di cui Euro **77.890.523,46** riservati a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data del presente bando);
- Macrosettore SH - *Social Sciences and Humanities*: Euro **222.544.352,75** pari al 30% dello stanziamento complessivo disponibile (di cui Euro **66.763.305,83** riservati a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data del presente bando).

2. All'interno di ciascun macrosettore, il budget complessivo è ripartito tra i diversi settori secondo le seguenti modalità:

- a. una quota fissa garantita, pari al 3% del budget complessivo per ogni settore appartenente ai macrosettori LS e PE ed al 5% del budget complessivo per ogni settore appartenente al macrosettore SH;
- b. una quota variabile (da aggiungere alla quota fissa) proporzionale alla somma delle richieste economiche presentate dall'insieme dei progetti del singolo settore (con riferimento al settore indicato in progetto come principale) rispetto alla somma delle richieste economiche presentate da tutti i progetti dell'intero macrosettore, applicata al budget residuo disponibile per l'intero macrosettore (inteso come budget complessivo detratta la quota di cui alla lettera a);
- c. in nessun caso, comunque, la quota attribuita ad ogni settore può risultare superiore al 25% del budget complessivo di ciascun macrosettore; le eventuali eccedenze rispetto a tali quote sono redistribuite proporzionalmente fra gli altri settori dello stesso macrosettore.

3. Con apposito decreto, prima dell'insediamento dei CdV di cui all'articolo 6, il MUR rende nota la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ogni settore, definita secondo le procedure di calcolo di cui al comma precedente.

4. Ciascun progetto, di durata biennale, deve prevedere un finanziamento massimo di Euro 250.000,00 e un numero di unità di ricerca almeno pari a due, nel rispetto delle finalità del bando, che



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

si prefigge di rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca, realizzare gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea.

5. Le unità di ricerca all'interno del medesimo progetto debbono necessariamente afferire a diversi atenei/enti/istituzioni.

6. Le spese totali ammissibili dei progetti dovranno riguardare i costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario per la realizzazione dell'iniziativa proposta, nel rispetto dei criteri di eleggibilità elencati nel D.M. n. 1326 del 23 dicembre 2021 e nell'Allegato 2, che forma parte integrante del presente bando.

7. Tutti i costi del progetto sono coperti dal finanziamento MUR, tranne quelli relativi al personale dipendente a tempo indeterminato, che restano a carico dell'ateneo/ente/istituzione sede dell'unità di ricerca.

8. E' ammessa la partecipazione al bando PRIN 2022 anche a tutti coloro che, a qualunque titolo, risultino finanziati nell'ambito del bando PRIN 2020.

9. Le risorse finanziarie derivanti dall'art. 238, comma 4, del d.l. n. 34/2020 del presente bando devono essere destinate, per almeno il 40%, alle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

10. Le somme di cui al comma precedente sono pari a Euro 218.144.020,80.

Articolo 5

Presentazione della domanda

1. La domanda è presentata dal PI, entro e non oltre le **ore 15.00 del 31 marzo 2022**, pena l'impossibilità di poter accedere alla procedura e la conseguente esclusione del progetto dal bando, solo attraverso procedure *web-based*. Sul sito <https://prin.miur.it/> sono resi disponibili tutti gli allegati al presente bando e il fac-simile per la presentazione delle domande; la modulistica compilabile è resa disponibile a partire dalle **ore 15.00 del 7 febbraio 2022**.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

2. Ogni domanda è redatta in lingua inglese; a scelta del proponente, può essere fornita anche una ulteriore versione in lingua italiana. La domanda si compone di due parti:
 - a) Il modulo amministrativo (parte A);
 - b) La proposta di ricerca (parte B).
3. Il modulo amministrativo fornisce una sintetica descrizione della proposta, l'indicazione del PI e dei responsabili di unità, nonché del sostituto del PI in caso di impedimento dello stesso alla prosecuzione dell'attività di coordinamento del progetto da individuarsi tra i responsabili delle unità di ricerca, l'indirizzo di posta elettronica certificata personale del PI e del suo sostituto, l'indicazione del settore ERC in cui si colloca la ricerca, uno o più sottosettori ERC (riportati nell'Allegato 1), da tre a sei parole chiave e infine gli aspetti economici del progetto.
4. La proposta di ricerca (parte B) si compone di due parti:
 - Parte B1: descrizione dettagliata del progetto contenente gli obiettivi, lo stato dell'arte, la metodologia della proposta, l'impatto previsto, gli aspetti finanziari;
 - Parte B2: *curriculum vitae* e pubblicazioni del PI e degli altri responsabili di unità (fino a 20 per ciascuno).
5. L'eventuale coinvolgimento di organismi di ricerca nazionali (nel numero massimo di uno per progetto) deve essere esplicitato mediante previsione di una sub-unità di ricerca all'interno dell'unità di ricerca del PI.
6. Le proposte incomplete (assenza o parziale compilazione di parti o sezioni, assenza di documenti la cui presentazione sia resa obbligatoria dal presente bando) non sono considerate ammissibili e non sono avviate a valutazione.
7. Fino alla scadenza fissata per la presentazione è possibile modificare una proposta non ancora chiusa definitivamente. Nessun materiale può essere presentato dopo la data di scadenza per la presentazione della proposta progettuale.
8. Ogni professore/ricercatore, tecnologo degli EPR o docente AFAM può figurare, qualunque sia il suo ruolo (PI, responsabile di unità, partecipante), in una sola proposta del presente bando.
9. Ogni domanda di finanziamento dovrà essere corredata di una apposita DSAN attestante il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

Articolo 6

Valutazione delle proposte

1. La valutazione è effettuata dai Comitati di Valutazione (CdV), uno per ciascuno dei ventisette settori di ricerca ERC, scelti dal CNVR sulla base di comprovata e specifica competenza nel settore di riferimento.

Il MUR, con successivo decreto, provvede alla nomina dei Comitati di Valutazione, composti da cinque a quindici esperti scientifici scelti dal CNVR, in funzione della eterogeneità del settore e del numero di domande pervenute per ciascun settore, designandone uno come coordinatore.

2. Per la valutazione scientifica dei progetti, i Comitati di Valutazione scelgono tre revisori esterni (c.d. *referee*) individuati nel rispetto del criterio della competenza scientifica. I tre revisori esterni sono scelti dall'albo di esperti scientifici del MUR (REPRISE), ovvero dagli elenchi di valutatori della Commissione europea, nonché da eventuali altre banche dati, anche internazionali, in conformità con i principi di cui all'art. 64 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

I revisori sono anonimi ed operano in completa indipendenza secondo i criteri di valutazione di cui all'Allegato 3, che forma parte integrante del presente bando.

I nominativi dei componenti dei Comitati di Valutazione e gli elenchi dei revisori che hanno partecipato alla procedura di valutazione sono resi pubblici alla conclusione dell'intero *iter* procedurale relativo al bando.

3. Al termine della procedura di valutazione da parte dei revisori, ogni Comitato di Valutazione, approva la graduatoria dei progetti per settore, determinandone il costo congruo e il relativo finanziamento, in ossequio ai criteri di cui all'Allegato 3 del presente bando.

4. Il MUR, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal bando in capo a ciascun PI, pubblica le graduatorie dei progetti (una per ciascun settore ERC) e ne decreta la relativa ammissione a finanziamento, nei limiti del budget disponibile.

5. I *Principal Investigator* prendono visione della sola scheda ESR sul sito <https://prin.miur.it/>.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

6. Le funzioni di segreteria dei Comitati di Valutazione, il cui coordinamento spetta comunque al CNVR, sono assicurate dall'ufficio del responsabile del procedimento.

Articolo 7

La gestione dei progetti

1. Le comunicazioni ufficiali sono pubblicate sul sito dedicato al bando (<https://prin.miur.it/>).
2. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno successivo all'emanazione del decreto di ammissione al finanziamento.
3. Le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto, da richiedere esclusivamente in fase di esecuzione, sono consentite soltanto previa approvazione del MUR; le varianti all'articolazione economica possono essere apportate entro i limiti di cui all'Allegato 2, fermo restando che le stesse devono trovare integrale compensazione nell'ambito del finanziamento assegnato.
4. Nel caso di trasferimento del PI o di un responsabile di unità in fase di esecuzione del progetto, da un ateneo/ente pubblico di ricerca ovvero istituzione AFAM ad altro ateneo/ente pubblico di ricerca ovvero istituzione AFAM, il regolare svolgimento delle attività deve essere garantito mediante accordo scritto tra i due atenei/enti/istituzioni (da caricare nel sito riservato al PRIN, nell'apposita sezione relativa a sostituzioni/trasferimenti), con particolare riferimento all'uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso l'ateneo/ente/istituzione originario ed alla prosecuzione dell'attività dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dall'ateneo/ente/istituzione originario per lo svolgimento delle attività dell'unità di ricerca interessata. Il trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) dall'ateneo/ente/istituzione originario all'ateneo/ente/istituzione di destinazione del PI o del responsabile di unità non può essere soggetto ad altri ulteriori vincoli rispetto a quelli suesposti.
5. In caso di sopravvenuta impossibilità da parte del PI alla prosecuzione dell'attività di coordinamento del progetto di ricerca, sarà necessario procedere alla sostituzione dello stesso con il responsabile dell'unità di ricerca individuato all'atto della presentazione della proposta progettuale,



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

oppure, in caso di impedimento di quest'ultimo, con uno dei responsabili delle unità di ricerca coinvolte nel progetto. Si dovrà procedere alla sostituzione di un PI che beneficia della quota riservata agli under 40, soltanto con uno dei predetti soggetti che abbia un'età inferiore ai 40 anni alla data di pubblicazione del presente bando. L'università/ente/istituzione di ricerca di appartenenza del *Principal Investigator* titolare originario del progetto di ricerca comunicherà al MUR l'avvenuta sostituzione, mediante attivazione della procedura sul sito riservato al PRIN, nell'apposita sezione relativa a sostituzioni/trasferimenti.

Articolo 8

Obblighi dei soggetti beneficiari

Le unità di ricerca beneficiarie del finanziamento sono obbligate:

- a. al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente bando e dall'Allegato 2;
- b. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
- c. ad assicurare che, salvo eventuali proroghe concesse dal soggetto finanziatore, le attività previste si avviino e concludano entro i termini stabiliti dal presente bando e dai relativi allegati;
- d. ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, sotto la responsabilità scientifica del PI, in conformità con la domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal MUR, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del presente bando;
- e. a conservare la documentazione contabile, tecnica e amministrativa comprovante le spese sostenute e rendicontate, nonché tutti gli atti relativi al processo di spesa (dall'acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti), per un periodo di almeno 5 anni dalla data di chiusura della dichiarazione dei controlli di audit;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

- f. a rendere noto in tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici inerenti ai progetti proposti nell'ambito della presente procedura di finanziamento, di avere beneficiato dei fondi relativi al PRIN 2022;
- g. a rispettare tempi e adempimenti relativi al controllo amministrativo-contabile da parte delle strutture interne centrali di audit degli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca;
- h. a garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, nell'attuazione del progetto di ricerca, il rispetto del principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- i. a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi del progetto, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS;
- j. a fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal MUR relativamente alle procedure attuate, ai target realizzati e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero e garantendone la disponibilità così come previsto ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- k. a conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
- l. a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal MUR medesimo in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

- m. a facilitare le verifiche da parte del MUR, del Ministero dell'Economia e Finanze, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti destinatari dei finanziamenti;
- n. a garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili relativi al Programma, nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- o. a garantire che il MUR riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e ss.mm.ii., nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- p. a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241;
- q. a garantire il rispetto di eventuali previsioni normative, orientamenti o istruzioni tecniche che potranno essere emanate dal MUR, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Commissione Europea ovvero da altri soggetti coinvolti nell'attuazione del PNRR, anche successivamente alla pubblicazione del presente Avviso.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

Articolo 9

Erogazione del contributo

1. Il contributo per la realizzazione dei progetti è trasferito in unica soluzione anticipata direttamente agli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti/istituzioni potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo.
2. Nel caso in cui i soggetti beneficiari non intrattengano con il MUR rapporti finanziari, il Ministero richiederà specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Articolo 10

Rendicontazione

1. La rendicontazione contabile ordinaria è effettuata da ciascun responsabile di unità nel rispetto del “criterio di cassa” e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Eventuali spese per la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni, pubblicazione di libri e/o articoli su riviste), se non sostenute entro la data di scadenza del progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione integrativa da sottoporre al MUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto. In nessun caso, peraltro, l'insieme delle due distinte rendicontazioni può dar luogo a contributi MUR superiori rispetto a quelli stabiliti nel decreto di ammissione a finanziamento.
2. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti, con l'indicazione delle pubblicazioni relative al progetto, che riportino il nome del PI o dei responsabili di unità come autore o come autore corrispondente; tale relazione è trasmessa con modalità telematica al Ministero. Nel caso in cui sia prodotta la rendicontazione integrativa di cui al precedente comma 1, il PI redige, contestualmente a tale rendicontazione, anche una relazione scientifica integrativa, con l'indicazione delle ulteriori pubblicazioni relative al progetto, prodotte entro il dodicesimo mese successivo alla sua conclusione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

3. La rendicontazione contabile della eventuale sub-unità relativa ad organismi di ricerca resta a carico del coordinatore scientifico del progetto, che avrà cura di acquisire dall'organismo di ricerca coinvolto la documentazione comprovante la reale effettuazione delle spese. I rapporti finanziari tra l'unità di ricerca del PI e la sub-unità rimangono di esclusiva competenza delle parti, con esclusione di qualsiasi coinvolgimento del MUR.

I rapporti giuridici dovranno comunque essere disciplinati da un contratto o da una convenzione.

L'unità di ricerca del PI risponde in solido con la sub-unità, nei confronti del MUR, per le eventuali inadempienze sia scientifiche sia finanziario-contabili.

4. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, la rendicontazione ordinaria (o l'insieme di quella ordinaria e di quella integrativa, ove esistente) è altresì assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca. Il MUR procede a campione agli accertamenti finali di spesa, anche mediante attivazione di apposite Commissioni che, per la specificità degli interventi, devono essere composte da esperti amministrativo-contabili di ruolo del MUR, individuati nell'albo REPRISE, secondo modalità e procedure stabilite nel decreto di ammissione al finanziamento. In ogni caso, deve essere assicurato il criterio dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale).

5. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità da essa stessa determinati e in conformità alla normativa vigente.

Articolo 11

Incompatibilità

1. I componenti dei CdV del PRIN 2022 non possono partecipare in alcun modo ai progetti proposti a valere sul presente bando.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

Prima dell'accettazione dell'incarico (o contestualmente all'insediamento, per quanto riguarda i CdV), i componenti dei CdV e i revisori, sotto la propria responsabilità, dichiarano, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

2. I componenti dei CdV e i revisori, si impegnano, altresì, a mantenere riserbo sulle operazioni svolte, nonché a rispettare i termini del procedimento nella valutazione.

3. Le cause di incompatibilità previste dal presente articolo si riferiscono esclusivamente ai rapporti fra i valutatori (membri del CdV, revisori) ed il Principal Investigator e/o il responsabile di unità.

Articolo 12

Proroghe e revoche

1. Eventuali proroghe, corredate da adeguata motivazione e fino ad un massimo di 6 mesi, potranno essere richieste dal Principal Investigator e saranno concesse, ove la motivazione sia ritenuta congrua, con le esigenze prospettate.

2. Si procederà alla revoca totale o parziale del finanziamento, con conseguente restituzione totale o parziale degli importi anticipatamente liquidati, nei seguenti casi:

- a. falsità di dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di presentazione del progetto;
- b. impossibilità di sostituire il PI ai sensi dell'art. 7, comma 5;
- c. mancato avvio del progetto entro i termini stabiliti;
- d. interruzione del progetto per cause imputabili al soggetto beneficiario;
- e. mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8 del presente bando;
- f. realizzazione del progetto difformemente rispetto a quanto approvato dal MUR;
- g. mancata esecuzione dei controlli di cui all'articolo 10, comma 4;
- h. violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati;
- i. altri casi previsti dalla legge.

3. Qualora il Principal Investigator intenda rinunciare al contributo concesso, alla realizzazione del progetto o alla partecipazione alla procedura di selezione, dovrà inviare comunicazione



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

adeguatamente motivata al MUR, che procederà a ritirare il progetto o revocare il finanziamento assegnato e ad intimare la restituzione delle somme eventualmente erogate.

Articolo 13

Open access

1. Ciascun responsabile di unità garantisce l'accesso gratuito e *on-line* (almeno in modalità *green access*) ai risultati ottenuti e ai contenuti delle ricerche oggetto di pubblicazioni scientifiche “*peer-reviewed*” nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
2. Restano impregiudicati tutti gli eventuali obblighi di riservatezza o di tutela dei dati personali.
3. Come eccezione, i responsabili di unità sono esentati dall'assicurare l'accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se l'accesso aperto a tali dati dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa.

Articolo 14

Do No Significant Harm (DNSH)

1. Le proposte progettuali devono essere conformi al rispetto del principio del “DNSH”, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ed alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Articolo 15

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio III della Direzione Generale della ricerca.



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca*

Articolo 16

Copertura finanziaria e informazioni

1. Per le finalità indicate all'art. 1, il MUR cofinanzia i progetti relativi al presente bando nel limite complessivo di € 741.814.509,15.

Eventuali risorse di cui all'art. 2, comma 6 bis D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non assegnate per carenza di progetti idonei, confluiranno nella dotazione del settore ERC di riferimento.

2. Chiarimenti e informazioni possono essere chiesti agli Uffici ricerca di università, enti e istituzioni coinvolti nella procedura, nonché all'Ufficio III della Direzione Generale della ricerca, attraverso la casella di posta elettronica ordinaria ufficioprin@mur.gov.it.

3. Gli atti di cui alla presente procedura sono inviati alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Vincenzo Di Felice)

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da DI
FELICE VINCENZO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE